

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 816)
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1964

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della presente legislatura, sono state presentate, al Parlamento, varie proposte di legge intese ad accordare, nel settore delle pensioni di guerra, ulteriori miglioramenti economici.

Talune di dette proposte prevedono, oltre la concessione di nuovi aumenti, anche un radicale riordinamento all'attuale legislazione pensionistica.

Il Governo, particolarmente sensibile alle aspirazioni manifestate dalle benemerite categorie interessate, è venuto nella determinazione di avviare a favorevole soluzione i problemi più urgenti riguardanti i predetti pensionati non essendo possibile, in questa sede, l'accoglimento integrale delle loro rivendicazioni.

Infatti, esigenze di bilancio e l'attuale situazione economica del Paese impongono,

purtroppo, di contenere la consistenza e la portata della nuova spesa da fronteggiare.

D'altra parte è da tener presente che con la legge 9 novembre 1961, n. 1240 e 25 gennaio 1962, n. 12, sono state accordate, in materia di pensioni di guerra, numerose provvidenze consistenti in sensibili miglioramenti economici, in special modo per gli invalidi ascritti alle prime tre categorie, ed in una migliore disciplina della legislazione pensionistica anche con la introduzione di norme innovative che hanno stabilito più favorevoli criteri di applicazione delle disposizioni nonché la inclusione di nuovi soggetti di diritto.

Tali provvidenze hanno comportato un notevole aggravio di bilancio, tanto che la spesa annua per pensioni di guerra è passata da 215 miliardi dell'esercizio 1961-62 a

272 miliardi previsti per il corrente esercizio finanziario.

Il Governo, però, pienamente consapevole della particolare situazione di alcune categorie di invalidi, intende ora compiere il massimo sforzo al fine di accordare miglioramenti economici a favore di quegli invalidi che, per le gravi mutilazioni ed infermità riportate a causa della guerra, sono maggiormente meritevoli di considerazione nonchè a favore di coloro che, a causa della avanzata età od in conseguenza di uno stato di involontaria disoccupazione o perchè affetti da infermità tubercolare, necessitano di una migliore assistenza.

Il presente disegno di legge tende appunto a tale scopo e vuole costituire un giusto riconoscimento, da parte dello Stato, alle legittime aspettative dei predetti invalidi.

Per quanto attiene al riordinamento della legislazione pensionistica, il Governo si rende conto della necessità di provvedere, su di un piano generale, ad una opportuna revisione delle varie e complesse norme che disciplinano la materia, contenute e sparse in leggi e disposizioni speciali susseguitesi nel corso degli anni.

A tal fine verrà, quanto prima, istituita una apposita Commissione cui sarà affidato l'incarico di procedere ad un approfondito studio della importante questione e di formulare concrete proposte per addivenire, nel quadro della programmazione, ad una soddisfacente e definitiva soluzione del delicato problema.

In tale occasione potranno essere attentamente esaminate anche le posizioni delle altre categorie di pensionati tenendo ovviamente conto, per quanto riguarda l'aspetto economico, dei miglioramenti già accordati in questa sede.

Con il presente disegno di legge che si sottopone alla Vostra approvazione il Governo ritiene di aver fatto tutto il possibile per assecondare, nel migliore dei modi, le aspirazioni degli interessati affrontando, malgrado le notevoli difficoltà di bilancio, i problemi considerati più pressanti, la cui soluzione, peraltro, ha riscosso la piena soddisfazione dell'Associazione di categoria.

Le disposizioni proposte sono sostanzialmente le seguenti:

Art. 1. — Aumenta, a favore dei grandi invalidi e degli invalidi di prima categoria, l'assegno complementare, istituito con l'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, in modo differenziato a seconda del grado di invalidità.

L'aumento è previsto da un minimo di lire 12.000 ad un massimo di lire 40.000 mensili.

Infatti, per i grandi invalidi fruanti di superinvalidità di cui alla Tabella E, lettere A, A-bis, B, C, D, E, F e G la misura mensile dell'aumento viene rispettivamente fissata in lire 40.000, 36.000, 30.000, 28.000, 26.000, 24.000, 19.000 e 17.000.

Per i titolari di trattamento pensionistico di prima categoria senza assegno di superinvalidità l'aumento viene concesso in ragione di lire 12.000 mensili.

Il maggiore onere annuo occorrente per la applicazione dei benefici di cui sopra è di lire 10.122.931.200 comprensivo della maggiore spesa derivante dal conseguente aumento sulla indennità speciale annua (13^a mensilità).

Art. 2. — Eleva di lire 2.500 mensili l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, portandolo da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Scopo della norma è quello di venire incontro alle esigenze degli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava che siano in età avanzata ovvero siano inabili a proficuo lavoro e che si trovino in disagiate condizioni economiche.

La maggiore spesa annua ammonta a lire 3.437.520.000.

Art. 3. — Dispone l'aumento dell'assegno di incollocamento che viene corrisposto agli invalidi delle categorie dalla seconda all'ottava i quali risultino effettivamente incollocati per circostanze non ad essi imputabili.

Tale assegno, che è attualmente corrisposto in ragione di lire 144.000 annue, viene elevato a lire 174.000 annue e cioè di lire 2.500 mensili.

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 ammonta a lire 1.760.040.000 annue.

Art. 4. — Modifica l'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, che disciplina la concessione dell'assegno di cura a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare (o sospetta tale) che non godano di superinvalidità.

Detto assegno, per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, è elevato da lire 84.000 a lire 96.000 annue allineandolo a quello fruito dai pensionati di seconda categoria e per le infermità ascrivibili dalla sesta all'ottava categoria viene portato da lire 40.000 a lire 48.000 annue.

La presente norma oltre a ritoccare l'importo del cennato beneficio per le categorie dalla sesta all'ottava, tende a portare su un piano di parità l'assegno di cura spettante per infermità ascrivibili alla seconda, terza, quarta e quinta categoria, per le quali il beneficio medesimo viene fissato indistintamente a lire 96.000 annue.

Per queste ultime categorie, infatti, la differenza di trattamento attualmente esistente, nella corresponsione dell'assegno di cura, aveva dato frequentemente luogo a lamentele anche da parte degli stessi interessati.

La maggiore spesa occorrente è di lire 504.336.000 annue.

Art. 5. — Stabilisce la decorrenza degli aumenti concessi con gli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge disponendo che essi debbano essere corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro a decorrere dal 1° luglio 1964.

Ciò darà la possibilità alle categorie interessate di fruire, con carattere di immediatezza, degli aumenti loro accordati, senza richiesta di parte e senza alcun provvedimento formale da parte degli Uffici amministrativi.

Art. 6. — Provvede ad adeguare le norme in materia di pensioni di guerra alle nuove disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1964, n. 113, che eleva a lire 960.000 annue il limite di reddito per l'esenzione dall'imposta complementare.

Tale reddito, in precedenza fissato in lire 720.000 annue è quello stesso previsto, quale limite massimo, per l'attribuzione di particolari benefici pensionistici, subordinati alle condizioni economiche dei richiedenti.

Poichè la citata legge n. 113 modifica soltanto le norme contenute nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, ai fini di rendere operanti le nuove disposizioni anche nel settore delle pensioni di guerra è necessaria l'emanazione di una apposita norma.

A tale scopo tende l'articolo 6 del disegno di legge in esame, il quale anzichè ancorarsi, come per il passato, ad una cifra fissa, fa richiamo in modo generico, per la concessione dei cennati benefici pensionistici, al limite di reddito stabilito dalle norme tributarie per determinare il minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare.

Art. 7. — Con la presente disposizione viene data facoltà al Ministro della difesa di procedere, su richiesta del Ministro del tesoro, all'assunzione di personale straordinario per periodi rinnovabili di tempo non superiori ad un anno entro un contingente massimo di 300 unità ed entro limiti numerici di categoria, da stabilirsi annualmente con apposito provvedimento del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Le assunzioni di cui sopra potranno essere effettuate limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando, ovviamente, la facoltà di rinnovo del rapporto oltre il detto quinquennio.

Al detto personale verrà attribuito il trattamento previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

La norma ha lo scopo di porre in grado la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche per le pensioni di guerra di fronteggiare le accresciute esigenze di lavoro determinatesi, in seno ai predetti Organi sanitari, a seguito dell'entrata in vigore delle ultime leggi in materia di pensioni di guerra che hanno recato, tra l'altro, l'abolizione dei termini di prescrizione provocando un notevole afflusso di nuove domande.

Infatti, potrà essere, così, assunto personale appartenente alle seguenti categorie:

personale di concetto ed esecutivo, per svolgere, presso le Commissioni anzidette,

lavori di segreteria, di statistica, di contabilità, di schedario, di archivio e di dattilografia;

tecnici radiologici e di laboratorio, per coadiuvare i sanitari nell'espletamento di esami specialistici;

infermieri, per l'assistenza agli invalidi ricoverati in osservazione;

manovali comuni, per tutti gli altri lavori, attinenti al funzionamento delle Commissioni mediche che non richiedano una specifica competenza.

Ciò consentirà, inoltre, di realizzare presso le Commissioni mediche anzidette, una organizzazione tale da fornire alle stesse una sufficiente autonomia, anche nelle funzioni sussidiarie, laddove non vi siano Ospedali militari o civili cui poter fare ricorso.

Sarà altresì possibile, come previsto esplicitamente dall'articolo in esame, dare un apporto fattivo agli Enti militari ed amministrativi che svolgono attività nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra; e ciò mediante l'impiego, presso detti Enti, di parte del personale di cui sopra.

In particolare sarà consentito di sopperire alle necessità dei Distretti militari i quali, per le note esigenze di lavoro inerenti le loro attività di istituto, si trovano attualmente nella materiale impossibilità di corrispondere, con la dovuta sollecitudine, alle richieste effettuate dalla Direzione generale delle pensioni di guerra per la acquisizione della documentazione matricolare e sanitaria necessaria alla definizione delle pratiche di pensione.

Il limite numerico di 300 unità previsto dal presente articolo è quello strettamente indispensabile per garantire, in questo particolare settore di lavoro, il buon funzionamento dei servizi.

Va infatti tenuto presente che nel contingente di cui sopra potrà essere assorbito tutto il personale (oltre 200 unità) che presentemente espleta lavoro a cottimo per conto della Direzione generale delle pensioni di guerra.

In tal modo si addiverrà ad una adeguata sistemazione, specialmente sul piano pre-

videnziale, del predetto personale sollevando l'Amministrazione da eventuali responsabilità derivanti dall'attuale insufficiente disciplina del relativo rapporto di lavoro.

La norma prevede altresì la facoltà del Ministro della difesa di stipulare, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, convenzioni con medici civili generici e specialisti.

Detti sanitari che non potranno superare il numero di 120 andranno ad integrare la composizione della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche. Essi potranno partecipare, in qualità di membri, alle visite mediche collegiali e potranno espletare le funzioni di relatore contribuendo per una migliore rispondenza dei cennati Organi sanitari alle accresciute esigenze di servizio.

Il relativo trattamento è fissato in rapporto alle prestazioni effettuate ed in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati entro un limite di retribuzione mensile massimo di lire 100.000.

Viene, inoltre, data la possibilità al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare apposite convenzioni con Ospedali civili ed altre Organizzazioni sanitarie per l'espletamento degli esami specialistici che, in sede di accertamenti medico-legali, si rendessero necessari e per il ricovero dei visitandi durante i periodi di osservazione, s'intende quando non si abbia modo di provvedere in via autonoma.

Tale facoltà consentirà, in particolare modo nelle città sedi delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra ma prive di Ospedali militari, quali ad esempio Ancona, Trento ed altre, di evitare agli interessati la necessità di affrontare i disagi del viaggio per recarsi in località a volte distanti rendendo più rapida e meno costosa la procedura per la definizione degli accertamenti.

L'applicazione della norma in esame comporterà una maggiore spesa annua non rilevante valutabile intorno ai 300 milioni di lire.

Art. 8. — Indica come si provvede alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di 1^a categoria, con o senza assegni di superinvalidità, è elevato nelle seguenti misure:

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. A
da L. 180.000 a L. 660.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. A-bis
da L. 180.000 a L. 612.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. B
da L. 180.000 a L. 540.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. C
da L. 180.000 a L. 516.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. D
da L. 180.000 a L. 492.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. E
da L. 180.000 a L. 468.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. F
da L. 180.000 a L. 408.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. G
da L. 180.000 a L. 384.000 annue

1^a ctg. senza superinvalidità
da L. 180.000 a L. 324.000 annue

Art. 2.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a alla 8^a, è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Art. 3.

L'ammontare dell'assegno d'incollocamento previsto dall'articolo 7 della legge 9 no-

vembre 1961, n. 1240, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Art. 4.

L'articolo 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a dell'annessa tabella A ».

Art. 5.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 6.

I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1° gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 7.

Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici della Direzione generale delle pensioni

di guerra, della Commissione medica superiore, delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e degli Enti militari ed amministrativi che svolgono attività anche nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra è data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi di tempo rinnovabili non superiori ad un anno.

La facoltà di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove assunzioni, può essere esercitata entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le assunzioni del personale straordinario di cui al presente articolo saranno effettuate entro un contingente massimo di 300 unità ed entro i limiti numerici di categoria stabiliti, con apposito provvedimento, da adottare annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro. Al personale medesimo spetta il trattamento previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, numero 100 e successive modificazioni, in relazione alla categoria di appartenenza.

È data, altresì, facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio ed in relazione alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 100.000 mensili.

Apposite convenzioni possono inoltre essere stipulate dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con Ospedali civili ed altre organizzazioni sanitarie di fiducia per l'espletamento di esami specialistici relativi agli accertamenti di cui al precedente comma e per il ricovero dei visitandi.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;

b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.